

Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2015: le nuove norme tecniche di prevenzione incendi

Marco Lombardi

Sindar s.r.l. Lodi, Corso Archinti 35, 26900 Lodi

+39-0371-549200 fax +39 0371-549201

E-mail sindar@sindar.it Sito www.sindar.it

Cosa stabilisce il Decreto

Il giorno 20 agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 192) il **Decreto Ministeriale 03/08/2015** recante “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*”.

Il decreto nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione incendi mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Le norme tecniche riportate nel D.M. 03/08/2015 si compongono di quattro sezioni principali che disciplinano, nel loro complesso, l'intera materia antincendio:

- ❑ **sezione G Generalità:** contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività;
- ❑ **sezione S Strategia antincendio:** contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
- ❑ **sezione V Regole tecniche verticali:** contiene le regole tecniche verticali;
- ❑ **sezione M Metodi:** contiene la descrizione di metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche.

Il decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana cioè il 18 novembre 2015. Restano valide le disposizioni di cui al D.M. 07/08/2012 (documentazione tecnica da allegare alle istanze di prevenzione incendi), inoltre, per le attività in possesso del certificato di prevenzione incendi in regola con il D.P.R. 151/2011, il decreto non comporta alcun adempimento.

Il campo di applicazione del Decreto

L'art. 1 del D.M. 03/08/2015 stabilisce che le norme tecniche si possono applicare alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi così come individuate in Tabella 1 dello stesso, in alternativa ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi.

Più in particolare, il campo di applicazione delle norme tecniche è da ascrivere, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 03/08/2012, alla progettazione, realizzazione ed all'esercizio delle attività soggette al D.P.R. n°151/2011 elencate nella tabella a seguire. Le norme possono altresì essere di riferimento per le stesse tipologie di attività elencate in tabella le cui potenzialità non sono tali da poterle annoverare fra le attività soggette al controllo dei VV.F.

TABELLA 1 – Attività soggette al controllo VV.F. ricadenti nell'ambito di applicazione del D.M. 03/08/2015.

n°	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
75	Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ²
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

Le norme tecniche possono trovare applicazione alle attività di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante

parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera attività.

Metodologia generale per la progettazione della sicurezza antincendio


La metodologia generale per la progettazione della sicurezza antincendio prevede una prima fase ove il progettista valuta il rischio d'incendio per l'attività ed attribuisce tre livelli di rischio: R_{vita} , R_{beni} , $R_{ambiente}$. Il capitolo G.3 fornisce la metodologia per determinare i tre profili di rischio.

A seguito della valutazione il progettista mitiga il rischio di incendio applicando un'adeguata **strategia antincendio** composta da **misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali**. Le **misure antincendio** sono raggruppate in modo omogeneo nei capitoli compresi nella sezione *Strategia antincendio*.

Per ciascuna misura antincendio le norme tecniche definiscono diversi livelli di prestazione graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed indentificate da numero romano (I, II, III, ...), inoltre, ciascun capitolo della sezione *Strategia antincendio* fornisce al progettista i criteri di attribuzione di tali livelli che vanno a costituire le cosiddette **soluzioni conformi**. **I livelli di prestazione proposti dipendono essenzialmente dai valori associati ai tre livelli di rischio** citati in premessa.

Per ciascuna misura antincendio il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti andando ad individuare le cosiddette soluzioni alternative; in tal caso egli è tuttavia tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza elencati nel contesto della norma stessa (es. ingegneria della sicurezza antincendio, applicazione di norme/documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali). Si precisa che al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è ammessa l'attribuzione di livelli di prestazione differenti da quelli proposti solo nelle attività con valutazione del progetto.

La metodologia generale per la progettazione della sicurezza antincendio è schematizzata nella presente illustrazione:



Per ogni livello di prestazione di ciascuna misura antincendio sono dunque previste diverse soluzioni progettuali, l'applicazione di una delle soluzioni progettuali deve garantire il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.

Come già anticipato sono definite pertanto due tipologie di soluzioni progettuali principali:

- *Soluzioni conformi* (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.

Nota: le soluzioni conformi sono soluzioni progettuali prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. "La distanza di protezione è pari a 5 m.").

- *Soluzioni alternative* (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Nota: le soluzioni alternative sono soluzioni progettuali prestazionali che richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. "La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/m²").

Infine, nel caso non possano essere efficacemente applicate né *soluzioni conformi* né le *soluzioni alternative*, il progettista può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa. Il progettista che sceglie le *soluzioni in deroga* è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti dalla norma stessa (es. prove sperimentali, ingegneria della sicurezza antincendio, analisi e progettazione secondo giudizio esperto).